



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 21

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

62^a seduta: mercoledì 15 gennaio 2014

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 6
GIORDANI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>	3
* MONTEVECCHI (M5S)	5
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Giordani e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00533, presentata dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

GIORDANI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, con l'interrogazione in esame gli onorevoli interroganti chiedono di sapere quali iniziative questa Amministrazione intenda assumere in relazione ai provvedimenti di tutela adottati nei confronti del grande paraboloide, di proprietà privata, sito presso la dismessa Darsena di Ravenna ed appartenuto al complesso industriale della Società interconsorziale romagnola (SIR).

La vicenda relativa all'«ex magazzino SIR» ha riguardato questa Amministrazione in relazione al procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell'immobile, avviato in data 5 agosto 2011 dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini e conclusosi con l'emanazione, ai sensi degli articoli 10 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, del decreto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna del 16 novembre 2012.

Il medesimo decreto è stato, peraltro, oggetto di un ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna – Sede di Bologna, proposto dall'Associazione italiana per il patrimonio archeologico e industriale (AIPAI) e altri 32 soggetti privati. Con il suddetto ricorso è stato sostenuto, tra l'altro, che il provvedimento impugnato, prevedendo la sola conservazione degli archi parabolici dell'ex Magazzino SIR, avrebbe consentito la realizzazione di «un intervento devastante» nei confronti dell'immobile tutelato, un intervento ritenuto «gravemente lesivo» ed incompatibile con il carattere storico e testimoniale del bene. Le argomentazioni sostenute nella presente interrogazione appaiono, in parte, riprendere i medesimi motivi del ricorso sopra citato.

Preliminarmente, giova evidenziare che l'ex Magazzino SIR, realizzato negli anni 1956-1957 su progetto dell'ingegnere Elio Segala, costituisce un fabbricato industriale di indubbio interesse che, per tipologia architettonica e cronologia, rappresenta certamente un caso particolare.

Nel dichiararne l'interesse culturale, l'attività di salvaguardia è stata, in effetti, esercitata ai limiti del termine consentito dalla normativa vigente (i 50 anni previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali per gli immobili di proprietà privata), tanto che se lo stesso bene fosse stato di proprietà pubblica non sarebbe stato possibile dichiararne l'interesse culturale.

La particolarità del caso è del tutto evidente se si considera che l'ex Magazzino SIR, tra i circa 2.400 beni architettonici dichiarati di interesse culturale dalla citata direzione regionale dell'Emilia-Romagna negli ultimi 12 anni, è uno dei dieci immobili di più recente edificazione nel territorio regionale. Tale fabbricato industriale è confrontabile solo con un altro esempio coevo in Emilia-Romagna, quello del deposito del sale comune della ex Manifattura tabacchi di Bologna, costruito negli anni 1951-1955 su progetto di Pier Luigi Nervi e dichiarato di interesse culturale con provvedimento del Direttore regionale in data 15 giugno 2010. Anche tale immobile, non citato nell'interrogazione, va quindi annoverato tra le «cattedrali laiche del lavoro», site a Margherita di Savoia, Porto Recanati, Cerca, Prato e Assisi.

L'iter procedimentale conclusosi con l'emanazione del decreto del Direttore regionale del 16 novembre 2012 è stato molto complesso ed articolato, caratterizzato da numerosi incontri e confronti con tutti i soggetti interessati, in particolare con i rappresentanti dell'Amministrazione comunale e con la proprietà. Pur tenendo doverosamente conto delle osservazioni presentate dalla proprietà (Immobiliare Platani S.p.A.), il procedimento si è concluso con la dichiarazione di interesse culturale del bene che era stato oggetto dell'avvio del procedimento.

Tale complessità procedimentale ha provocato, ovviamente, alcuni rallentamenti che hanno consentito alla competente soprintendenza l'invio della documentazione di propria. soltanto nell'ottobre 2012 e l'emanazione del successivo provvedimento di tutela del direttore regionale nel mese di novembre dello stesso anno.

A tale proposito mi preme precisare che gli uffici interessati non hanno notizia di alcuna denuncia alla procura della Repubblica di Ravenna, «per mancata conclusione del procedimento entro i termini previsti».

Costituisce invece un dovere istituzionale il tener conto delle osservazioni pervenute dalla proprietà nel corso del procedimento di apposizione del vincolo. La stessa proprietà, va ricordato, aveva chiesto in prima istanza l'archiviazione del procedimento e solo a seguito degli incontri sopra citati ha mutato il proprio orientamento, manifestando la propria disponibilità alla conservazione degli elementi qualificanti dell'immobile.

Spiace invece rilevare come alcune frasi estrapolate dalla relazione storico-artistica del decreto di vincolo e del tutto decontestualizzate, vengano riferite nella presente interrogazione in modo tale da indurre l'ipotesi che il decreto autorizzi direttamente il proprietario dell'immobile a procedere a «stravolgimenti» delle attuali caratteristiche del bene, con future soluzioni progettuali.

Occorre a tale proposito riferire che la dichiarazione di interesse culturale, emanata ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del Codice e che ha il solo obiettivo di riconoscere formalmente l'interesse culturale del bene, non va confusa con l'autorizzazione ai lavori, prevista dall'articolo 21 dello stesso Codice dei beni culturali, la cui funzione è appunto quella di consentire l'esecuzione di opere e lavori su beni vincolati.

L'accenno generico, contenuto nella relazione storico-artistica, a future ipotesi di interventi di recupero e a nuove destinazioni d'uso – testualmente si dice: «anche con sviluppi progettuali che contemperino le nuove vocazioni dell'area in cui si inserisce, con la conservazione delle strutture portanti a parabola nella spazialità che vanno a definire, quindi con valenze interpretative e compensative proprie della contemporaneità» – non costituisce, dunque, l'approvazione di uno specifico progetto, poiché l'approvazione, come ho sopra accennato, è demandata, invece, ad una formale autorizzazione da richiedere ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini.

È in quella sede che il Ministero stesso valuterà, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e nel rispetto della legislazione vigente, il contenuto dei provvedimenti concernenti il paraboloido di Ravenna.

Per quanto riguarda la seconda richiesta contenuta nell'interrogazione, relativa all'eventuale valutazione favorevole di un progetto «in cui è evidente il peggioramento statico», si osserva che la competente Soprintendenza di Ravenna ha precisato già in altre sedi che «non risulta siano state rilasciate autorizzazioni all'esecuzione dei lavori sul bene culturale in questione, né richieste in tal senso da parte della proprietà».

Anche la risposta alla terza richiesta, concernente la mancata considerazione di «qualsiasi altra soluzione o indicazione progettuale», presuppone, in linea di principio, la presentazione da parte della proprietà di una richiesta di autorizzazione ai lavori ai sensi del più volte citato articolo 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Occorre ribadire che l'immobile in parola è di proprietà privata e che, anzi, se fosse stato di proprietà pubblica non sarebbe neanche rientrato nei parametri di «tutelabilità» previsti dal Codice che, come noto, prevede che l'esecuzione dei beni culturali immobili di proprietà pubblica risalga ad oltre 70 anni.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, ringrazio in premessa il Ministero per aver trovato il tempo di rispondere alla nostra interrogazione che, ricordo, era stata pubblicata nel maggio 2013.

Ciò detto, dati gli ultimi aggiornamenti, non so se il Sottosegretario sia al corrente del fatto che nel frattempo è stato presentato un progetto alternativo, nel quale i proponenti avevano coinvolto anche un architetto che, a seguito della presentazione dello stesso, mi risulta sia stato deferito dall'ordine. Questo progetto rappresentava un'iniziativa della cittadinanza con la quale si cercava di trovare una soluzione alternativa e quindi di ar-

rivare ad una riqualificazione di questo complesso architettonico. Tra l'altro è in uscita un bellissimo libro di oltre 200 pagine, a cura della consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Ravenna, che è stato scritto – se non ricordo male – grazie all'interessamento di un architetto e storico dell'arte, e questo perché questi paraboloidi hanno suscitato l'interesse anche di storici dell'arte stranieri. Recentemente ho appreso, attraverso Facebook, che vi sono stati attestati di considerazione e interesse nei confronti di questo nostro patrimonio.

Il Sottosegretario ha ricordato anche come la possibilità di prendere in esame indicazioni progettuali alternative fosse in realtà subordinata alla richiesta da parte del titolare di un'autorizzazione a procedere ai lavori, ma se questa autorizzazione non è stata richiesta allora come mai si è dibattuto così a lungo sull'altro progetto, quello che poi ha suscitato le critiche di chi invece ha a cuore il mantenimento della struttura nella sua originalità? Ripeto, mi domando la ragione per cui si è dibattuto sul progetto alternativo, dibattito che invece non è si è avuto quando il progetto originario è stato presentato di concerto con il Comune, la Sovrintendenza e la proprietà?

Mi fa piacere che, come da lei segnalato, non sia stata avanzata alcuna richiesta di autorizzazione ai lavori, mi riservo comunque di verificare la sussistenza o meno di tale richiesta, perché in tal caso cambierebbe tutto lo scenario della nostra discussione. In conclusione, la ringrazio per la sua risposa; mi riservo chiaramente di effettuare una verifica attraverso un confronto con il consigliere comunale di Ravenna, Francesca Santarella, che da anni segue in prima persona questa vicenda sul territorio, così come di espletare tutti gli altri passaggi necessari a salvare questo nostro bene. Mi dichiaro, quindi, parzialmente soddisfatta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,35.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MONTEVECCHI, BULGARELLI, SERRA, BOCCHINO, GAMBARO, MUSSINI. – *Ai Ministri per i beni, le attività culturali e il turismo, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

a far tempo dal secondo dopoguerra, grazie a studiosi quali Eugenio Battisti, si è sviluppata anche nel nostro Paese una nuova coscienza urbanistica e architettonica che ha individuato nei manufatti della cosiddetta archeologia industriale un patrimonio degno di tutela e di recupero. Attraverso lo studio e la conservazione di testimonianze materiali del lavoro operaio, del progresso tecnologico e dello sviluppo economico, è stato garantito il rispetto dell'identità di parti di città e gli opifici recuperati, dalle caratteristiche ingegneristiche e architettoniche spesso ardite e singolari, sono stati destinati con successo ed esiti di grande valenza agli usi più disparati. In Italia numerosi casi di riqualificazione di interi quartieri iniziati proprio attraverso il recupero e il riuso, spesso a fini pubblici e sociali, di tali manufatti, offrono felice testimonianza della qualità e del valore di tale patrimonio;

tra gli esempi ragguardevoli di questo patrimonio si collocano i cosiddetti magazzini a copertura parabolica o «paraboloidi». Si tratta di padiglioni di stoccaggio di materiali sfusi, a struttura portante di cemento armato (raramente in reticolare d'acciaio) che adottano la forma staticamente perfetta e massimamente efficiente della «catenaria» o «funicolare dei carichi», introdotta dagli studi di Galileo, seguiti da quelli Huygens, di Gaudì, di Freyssinet e altri. Perfezionati successivamente nei celebri modelli ideati da Pier Luigi Nervi a partire dagli anni '30 (magazzini del sale a Margherita di Savoia, 1933), furono poi replicati, grazie alla maestria tutta italiana dell'uso del cemento armato, per l'industria del sale, dei tabacchi, del cemento e per l'allora crescente industria chimica legata ai prodotti per l'agricoltura e ai derivati del petrolio fino agli anni '50 e '60;

tali magazzini (su suolo italiano ne sono stati censiti circa un'ottantina di esemplari) costituiscono a tutti gli effetti capolavori di abilità costruttiva realizzati interamente «in opera» da maestranze altamente specializzate secondo criteri costruttivi tuttora di altissima efficienza, sicurezza e attualità non più replicabili a causa dei costi di messa in opera, che oggi risulterebbero insostenibili. La grandiosità degli spazi interni, con campate fino a 30 metri e oltre per altezze di decine di metri e senza alcun appoggio intermedio, rendono gli edifici simili a «cattedrali laiche

del lavoro»; per tali caratteristiche molti fra questi (autografi di Nervi o progettati da autori meno noti) sono stati sottoposti a vincoli di tutela come beni monumentali dalle rispettive Soprintendenze: Margherita di Savoia (Foggia), Porto Recanati (Ancona), Cerea (Verona), Prato, Assisi (Perugia), solo per citarne alcuni. Diversi padiglioni, inoltre, sono stati oggetto di riuscitissimi recuperi (in alcuni casi molto complicati dalle avanzate condizioni di degrado) condotti, ovviamente, secondo i criteri del restauro conservativo e del ripristino filologico delle parti danneggiate;

considerato che:

dal 1956, presso la dismessa darsena portuale di Ravenna, esiste un grande paraboloide appartenuto al complesso industriale della Società interconsorziale romagnola (SIR) e destinato allo stoccaggio dei fertilizzanti prodotti nello stabilimento. Il paraboloide è sottoposto, mediante le norme urbanistiche (piano regolatore 1993, programma di riqualificazione urbana darsena di città redatto sotto la guida di Marcello Vittorini e tuttora in vigore), a tutela integrale, con restauro con ripristino delle parti eventualmente danneggiate e destinazione a fini pubblici, e con queste prescrizioni (e successiva convenzione stipulata con il Comune di Ravenna) è stato acquistato nei primi anni '90 da una società immobiliare privata. L'edificio è tuttora in condizioni discrete, agibile e ha assolto alla funzione di deposito fino agli ultimi mesi del 2011;

nel 2010 è stato presentato un progetto di demolizione e sostituzione con altro edificio destinato a centro commerciale e uffici, supportato da due perizie che avrebbero dovuto certificare il pessimo stato del fabbricato. La prima fra queste, ad avviso degli interroganti, risulta approssimativa e inesatta in diversi punti, mentre la seconda testualmente afferma che: «indipendentemente da ogni valutazione economica, (...) qualunque intervento di recupero voglia disporsi, dovrà prevedere una serie di opere di una consistenza tale da rimuovere ogni elemento di autenticità materiale e di originalità progettuale»;

la Soprintendenza di Ravenna, grazie alla sussistenza delle caratteristiche storiche, architettoniche e testimoniali necessarie (ribadite anche da una mobilitazione popolare favorevole alla conservazione), ha avviato pertanto, nell'agosto 2011 un procedimento di dichiarazione di bene culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;

nel luglio 2012, tuttavia, il procedimento di dichiarazione non risultava concluso nei tempi previsti dalla legge, essendo ampiamente trascorso il termine dei 120 giorni previsti per la conclusione dello stesso (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 18 novembre 2010, n. 231, emanato in attuazione dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990), né motivatamente annullato. Invece, alla medesima data, si reperiva, agli atti della Soprintendenza, un progetto scaturito da una sorta di «concertazione» (sempre secondo gli atti) tra l'immobiliare privata, il Comune di Ravenna (inspiegabilmente contrario al recupero dell'edificio, nonostante le norme di piano regolatore e la convenzione stipulata) e la Soprintendenza stessa;

dopo la presentazione in pubblico di tale progetto avvenuta nel settembre 2012 alla presenza del sindaco di Ravenna, di assessori e tecnici comunali e della Soprintendenza provinciale, e dopo la denuncia alla procura di Ravenna nei confronti delle Soprintendenze provinciale e regionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini previsti, si è infine pervenuti al provvedimento di tutela definitivo adottato dalla Soprintendenza regionale nell'ottobre 2012; venendosi così a determinare una procedura giuridicamente opaca dacché un provvedimento di tutela ai sensi del testo unico dei beni culturali è stato emesso solo dopo presentazione di un progetto sostenuto da privati e dopo una denuncia alla procura;

considerato inoltre che:

tale provvedimento di vincolo a giudizio degli interroganti asseconda con preponderante rilievo le esigenze della proprietà privata del bene, e non gli obblighi dell'amministrazione a operare esclusivamente in funzione del perseguimento delle finalità pubblicistiche connesse alla tutela dei beni di interesse storico-testimoniale, dovendosi riconoscere a tali finalità un valore assoluto e quindi prevalente (Consiglio di Stato, sentenza n. 256/2005);

pertanto, è contrario, nell'ordine: *a*) al «principio di realtà», che motiva la tutela di qualsiasi bene sottoposto al testo unico dei beni culturali, per cui il bene viene inteso nella sua reale materialità di organismo architettonico (tanto più per un edificio come quello in questione in cui forma e sistema strutturale coincidono), e non come semplice «suggerimento» di una preesistenza da stravolgere mediante libera interpretazione. Lo «stravolgimento» delle attuali caratteristiche del bene viene contemplato dal provvedimento di tutela laddove si afferma la possibilità di «soluzioni progettuali che contemperino le nuove vocazioni dell'area in cui si inserisce, con la conservazione delle strutture portanti a parabola nella spazialità che vanno a definire, quindi con valenze interpretative e compensative proprie della contemporaneità». Tale richiamo a non meglio precisate «valenze interpretative e compensative» rende evidente, ad avviso degli interroganti, come si ammetta, in tal modo, la creazione di un vero e proprio «falso storico», che si limita a (re) interpretare e dunque a «compensare» la distruzione dell'originale. Tale principio risultava ribadito in un verbale del febbraio 2012 dove la Soprintendenza, in un incontro con i tecnici comunali, rimarcava che i valori da preservare fossero, tra gli altri, la consistenza materiale del bene, escludendo qualsiasi operazione di demolizione e ricostruzione per le parti strutturali ancora in eccellente condizione. Consistenza, sempre secondo il verbale, da tutelare mediante la salvaguardia della spazialità interna, con la creazione in una piazza coperta polifunzionale per spettacoli, mostre, concerti; *b*) alle norme urbanistiche gravanti sull'edificio (il codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 7, comma 2, dichiara che «Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici») e, in particolare, al piano strutturale comunale, al regolamento urbanistico edilizio e

al piano regolatore ancora in vigore e molto prossimo, presumibilmente, ad opportuna variante contenuta nel nuovo piano operativo comunale (POC) relativo alla darsena in approvazione a breve, anch'essa appositamente già modulata sul vincolo stesso come si evince dalla linee guida del POC già presentate; c) alle norme urbanistiche gravanti sul comparto per ciò che concerne anche gli edifici di nuova costruzione, su cui il Ministero per i beni e le attività culturali ha ritenuto di doversi esprimere; alle convenzioni stipulate dall'immobiliare con il Comune di Ravenna, nonché al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, consentendo che un asse carrabile attraversi una porzione di ciò che resta di quello che dovrebbe essere un immobile di pregio architettonico e storico (titolo II, art. 13),

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo per assicurare la trasparenza e la legittimità delle procedure di adozione dei provvedimenti concernenti il «paraboloide» di Ravenna;

per quale motivo, a fronte del provvedimento di tutela dell'ottobre 2012, in cui è stato dichiarato lo stato di inagibilità e di abbandono della struttura, nonché di due perizie di parte attestanti il drammatico stato in cui versa l'immobile, non solo non sia stato prodotto alcun documento che ne rilevasse le buone condizioni (a quanto risulta agli interroganti esse sono state pure evidenziate: come si apprende da un verbale in cui la Soprintendenza di Ravenna avrebbe dichiarato di aver avuto pareri eccellenti sul mantenimento strutturale dell'ex Sir), ma addirittura si sia valutato con favore un progetto in cui è evidente il peggioramento statico dovuto allo svincolamento degli esilissimi archi da tutti i collegamenti e controventamenti longitudinali preesistenti e alla rimozione delle coperture ed esposizione di ciò che resta alle intemperie. Oltre tutto, in alcuni atti prodotti dalla proprietà e depositati presso la Soprintendenza, si prospetta per conto dei tecnici di parte una necessaria operazione di smontaggio cui sarebbe seguita una valutazione atta a vagliarne un possibile rimontaggio o, più verosimilmente, la necessaria sostituzione con analoghi archi in cemento armato;

perché qualsiasi altra soluzione o indicazione progettuale, scaturita nell'ambito dell'ampio dibattito in corso (parte di questo effettuato anche mediante un «processo partecipativo» ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 3 del 2010) e come promosso anche dal decreto legislativo n. 42 del 2004 che, all'art. 6, comma 3, impone di favorire e sostenere «la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale», non sia stata considerata.

(3-00533)

(già 4-00210)

